

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi
Numero di raccolta generale 15398/2026
Roma, lì, 28/04/2026



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

LUCA PISTORELLI	- Presidente -	Sent. n. sez. 373/2026
MICHELE ROMANO		CC - 20/02/2026
EGLE PILLA		R.G.N. 12/2026
LUCIANO CAVALLONE	- Relatore -	
MATILDE BRANCACCIO		

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere
le generalità e gli altri dati identificativi, a norma
dell'art. 52 d.lgs. n. 196/03 in quanto imposto dalla legge

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[REDACTED]

avverso l'ordinanza del 03/11/2025 del Tribunale di Cagliari, in sede di riesame;
udita la relazione svolta dal Consigliere Luciano Cavallone;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Pasquale Sansonetti, che
ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 3 novembre 2025, il Tribunale di Cagliari, in funzione
di giudice del riesame, ha confermato il provvedimento emesso il 4 ottobre 2025
dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, con il quale era
stata applicata a [REDACTED] la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai
luoghi frequentati dalla persona offesa, [REDACTED] con l'applicazione del
braccialetto elettronico e l'imposizione della distanza minima di 500 metri.

Il titolo cautelare si fonda sulla ritenuta sussistenza di gravi indizi di
colpevolezza in ordine ai reati di atti persecutori e furto in abitazione. La vicenda,
secondo la ricostruzione dei giudici di merito, trae origine dalla controversia
successoria insorta tra i fratelli [REDACTED] dopo il decesso del padre, [REDACTED] [REDACTED]
avvenuto il 6 settembre 1997, avente ad oggetto la titolarità e l'uso di un

Firmato Da: LUCIANO CAVALLONE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4dcfc11e5e305024 - Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d
Firmato Da: LUCA PISTORELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 1b82cc44e876015f



compendio immobiliare e dei terreni circostanti, fra i quali un fondo di circa 8.900 mq. Secondo l'accusa, l'indagato, non accettando la divisione di fatto dei beni e rivendicando la comproprietà, se non la proprietà esclusiva, di porzioni in uso al fratello, in particolare del piano inferiore dell'abitazione e del terreno circostante, avrebbe posto in essere reiterate condotte vessatorie.

In fatto, si contesta al ricorrente di essersi ripetutamente introdotto nel fondo adiacente l'abitazione della persona offesa – area che l'indagato assume indivisa o comunque soggetta a vincoli di lottizzazione non rispettati – per esercitarvi arbitrariamente facoltà dominicali, mediante taglio di piante, apposizione di cancelli, catene e cartelli recanti la dicitura «vendesi» con il proprio recapito telefonico. Tali condotte, unitamente alle minacce di morte e al sistematico ostacolo frapposto alle trattative di vendita dell'immobile intraprese dal fratello, anche mediante contatti intimidatori con i potenziali acquirenti, avrebbero cagionato alla persona offesa un grave stato di ansia e di paura, inducendo, altresì, [REDACTED]—[REDACTED] convivente di [REDACTED]—[REDACTED] ad abbandonare l'abitazione.

Quanto al reato di furto, si addebita all'indagato di essersi introdotto, il 24 giugno 2025, nel deposito attrezzi di pertinenza della casa del fratello, previa manomissione del sistema di videosorveglianza (bagnando le telecamere e spostandole con un bastone), e di avere così asportato vari utensili da lavoro. Si contesta, inoltre, l'episodio del 15 luglio 2025, consistito nella manomissione del motore elettrico del pozzo mediante strappo dei cavi.

Il Tribunale ha ritenuto irrilevanti le giustificazioni fornite dall'indagato in sede di interrogatorio, il quale aveva rivendicato la legittimità del proprio operato in quanto comproprietario e tenuto alla manutenzione del fondo, evidenziando di avere a sua volta sporto querele nei confronti del fratello per minacce e furti, allegazioni ritenute, tuttavia, prive di riscontro.

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [REDACTED] affidato a tre motivi.

2.1. Con il primo motivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione della scriminante dell'esercizio del diritto, di cui all'art. 51 cod. pen.

Il ricorrente evidenzia un vizio logico insanabile, assumendo che il Tribunale, pur riconoscendo espressamente che il fondo è in comunione e che l'indagato agiva nel convincimento di essere impedito nell'esercizio delle proprie facoltà di godimento, abbia nondimeno qualificato tali condotte come atti persecutori. Si sostiene che gli interventi sul fondo, consistiti nell'accesso, nella pulizia e



nell'apposizione di cartelli, costituirebbero legittima estrinsecazione dei poteri del comproprietario ex art. 1102 cod. civ., con conseguente difetto dell'elemento soggettivo del reato, essendo la volontà dell'agente diretta a tutelare il suo patrimonio e non a perseguire la persona offesa. Il Tribunale avrebbe, dunque, erroneamente degradato la controversia sulla titolarità del bene a mero movente o pretesto per recare turbamento.

2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge in relazione al principio di proporzionalità di cui all'art. 275 cod. proc. pen., nonché lesione del diritto di proprietà. La difesa sostiene che la misura applicata, vietando l'avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, e dunque anche al terreno oggetto del contendere, determinerebbe un'ablazione di fatto del diritto dominicale dell'indagato, impedendogli totalmente l'accesso a un bene di cui è comunque comproprietario. Il Tribunale avrebbe motivato in maniera assertiva sull'inidoneità di misure meno afflittive, omettendo di valutare soluzioni che, mediante prescrizioni di orari o modalità di accesso ovvero il solo divieto di comunicazione, consentissero di contemperare le esigenze cautelari con il diritto reale vantato dall'indagato.

2.3. Con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione in ordine alla valutazione del *periculum libertatis*, considerate le ragioni patrimoniali sottese ai fatti, che la difesa assume escludenti il dolo.

Si assume, in primo luogo, che il Tribunale abbia desunto la pericolosità sociale dell'indagato da un episodio riferito dalla sorella, concernente l'avere egli in passato esploso colpi d'arma da fuoco contro l'abitazione di un vicino, pur dando atto che si trattasse di fatto non accertato con sentenza definitiva, in tal modo violando il principio di presunzione di innocenza.

Si deduce, inoltre, che i giudici del riesame avrebbero omesso di valutare la natura patrimoniale del conflitto, originato da questioni legali: ciò che, secondo la difesa, escluderebbe il dolo tipico degli atti persecutori, postulante invece una condotta di molestia fine a sé stessa.

Si lamenta, infine, che il pericolo di reiterazione sia stato ancorato a fatti risalenti e a un contesto di conflittualità reciproca, documentato dalle controquerelle dell'indagato, senza considerare che le controversie sulla proprietà sono destinate a trovare fisiologica composizione nella competente sede civile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e, nei passaggi in cui sollecita una diversa lettura del compendio indiziario e delle esigenze cautelari, è inammissibile.



2. Il primo motivo – con cui la difesa lamenta la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata applicazione della scriminante dell'esercizio di un diritto (art. 51 cod. pen.), sostenendo che [REDACTED] avesse agito a tutela di un bene in comunione ex art. 1102 cod. civ. – è infondato.

La censura, infatti, là dove prospetta una diversa ricostruzione della vicenda, sollecita una rivalutazione del materiale indiziario non consentita in questa sede; per la restante parte, non coglie la *ratio decidendi* dell'ordinanza impugnata.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la scriminante dell'esercizio di un diritto non è configurabile quando l'agente ricorra a modalità esecutive che trasmodano in condotte penalmente rilevanti, quali minacce, molestie o atti di violenza, eccedenti i limiti della tutela apprestata dall'ordinamento al diritto medesimo (Sez. 5, n. 37272 del 01/07/2022, Rv. 284017-01, che ha ritenuto integrato il delitto di atti persecutori in relazione all'esercizio dei diritti e dei doveri genitoriali avvenuto, in caso di separazione o divorzio, con modalità ossessive, reiteratamente moleste e intrusive).

Nel caso in esame, l'ordinanza impugnata ha evidenziato, con motivazione coerente e non apparente, che l'indagato non si è limitato a porre in essere attività di manutenzione o di vigilanza sul fondo, ma ha attuato una sistematica condotta di intrusione, minaccia e interferenza nella sfera personale e patrimoniale del fratello, ostacolandone anche le trattative di vendita e contattando i potenziali acquirenti in termini intimidatori. Ne consegue che il dedotto conflitto dominicale non vale a configurare la scriminante invocata, ma è stato correttamente qualificato come movente delle condotte, senza che ciò elida il dolo persecutorio.

3. Del pari infondato è il secondo motivo relativo alla pretesa violazione del principio di proporzionalità ex art. 275 cod. proc. pen., considerata la dedotta lesione del diritto di proprietà del ricorrente.

A fronte della compressione del proprio diritto di proprietà, lamentata dal ricorrente, è agevole replicare che il bilanciamento tra l'esercizio del diritto reale da parte dell'indagato e le esigenze di tutela dell'incolumità e della libertà di determinazione della persona offesa deve essere risolto in favore di queste ultime, laddove sussista un fondato timore di progressione criminosa.

L'ordinanza impugnata ha fornito congrua giustificazione della ritenuta adeguatezza della misura applicata, rilevando come la protrazione delle condotte, anche dopo la prima querela, e la loro progressiva *escalation* rendessero inidonee soluzioni meno incisive.

Né il Tribunale era tenuto a recepire la proposta difensiva di una modulazione



oraria degli accessi, reputata impraticabile in ragione della concreta possibilità che la stessa determinasse nuovi episodi di minaccia, molestia o interferenza.

4. Anche il terzo motivo – in ordine alla erronea valutazione del *periculum libertatis*, considerate le ragioni patrimoniali sottese ai fatti, ritenute dalla difesa escludenti il dolo – è infondato.

Il riferimento, contenuto nell'ordinanza, all'episodio narrato dalla sorella circa l'esplosione in passato di colpi d'arma da fuoco contro l'abitazione di un vicino non ha assunto carattere decisivo, poiché la prognosi di pericolosità è stata principalmente ancorata alla protrazione nel tempo delle condotte contestate, alla loro intensificazione e alla loro prosecuzione nonostante la già intervenuta iniziativa della persona offesa. Non è, pertanto, configurabile la dedotta violazione del principio di presunzione di innocenza in relazione ad episodio ancora *sub iudice*.

Parimenti, la natura patrimoniale del conflitto non esclude, di per sé, né la configurabilità del delitto provvisoriamente contestato, né l'attualità del pericolo di reiterazione, avendo il Tribunale posto in evidenza come la lite sulla proprietà si sia tradotta, secondo la prospettazione accusatoria recepita in sede cautelare, in una sequenza di condotte intimidatorie e intrusive culminate, da ultimo, nell'episodio del 24 giugno 2025, caratterizzato dall'introduzione nel deposito attrezzi previa manomissione del sistema di videosorveglianza. Né le controquerelle proposte dall'indagato valgono, di per sé, a neutralizzare il *periculum*, essendo state ritenute prive di riscontri e non idonee a infirmare la valutazione di concretezza e attualità del pericolo di reiterazione.

5. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La materia trattata, inerente dati sensibili o comunque meritevoli di particolare riservatezza, quali sono i rapporti personali di tipo familiare, impone di disporre che siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, ex art. 52 d.lgs.196/2003 in caso di diffusione del presente provvedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.196/03 in quanto imposto dalla legge.
Così è deciso, 20/02/2026

Il Consigliere estensore
Luciano Cavallone

Il Presidente
Luca Pistorelli

